

LE SOCIETATES DI PUBBLICANI: ORGANIZZAZIONE INTERNA E RAPPORTI ESTERNI*

GIOVANNA DANIELA MEROLA
Università di Napoli Federico II

ABSTRACT: The contribution aims to reconstruct some aspects of the organisation of the *societates publicanorum*, by comparing literary and epigraphic sources. In particular, it examines the role of the *magister* and *pro magistro*, who carried out functions of society management in Rome and in the provinces.

KEYWORDS: *Societates publicanorum*, *magister*, *pro magistro*.

FONTI: Liv. XLIII, 16, 1-2; Polib. VI, 17, 2-4; Cic. *II Verr.* II, 70, 169-76, 187; Cic. *pro Planc.* 32; Cic. *Ad fam.* XIII, 9; Cic. *Ad fam.* XIII, 65; *I. Ephesos* Ia 28-36; *I. Ephesos* II 517; OGIS 525.

1. Ferdinando Bona e le *societates publicanorum*

Ogni tentativo di ripercorrere la storia delle *societates publicanorum*¹, di ricostruirne l'organizzazione interna, di valutarne l'impatto sulla vita delle popolazioni provinciali, di coglierne il peso politico impone un'accorta esegesi di fonti giuridiche e letterarie. Lo dimostra in modo evidente il fondamentale lavoro di Ferdinando Bona sulle *societates publicanorum*², che si apre

* Si pubblica il testo della relazione presentata al Convegno 'BONAE ARTES E IUS'. *IX Incontro di studi tra storici e giuristi dell'antichità (nel ricordo di Ferdinando Bona)* (Pavia, 26-27 gennaio 2023). Sono molto grata ai professori Dario Mantovani e Luigi Pellicchi per l'invito a partecipare al ricordo del grande Maestro.

1 Come giustamente ha precisato anche di recente FRANCE, *Tribut*, 282, nelle fonti è attestata l'espressione *societates publicorum*, «sociétés de revenus publics», che deve dunque essere preferita a *societates publicanorum*, «qui est une création historiographique». Mi sia tuttavia consentito di continuare ad usare tale forma, che è ricorrente nella letteratura moderna.

2 Il contributo, presentato nel 1988 al Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto a Erice, fu poi pubblicato nel 1992: BONA, *Le «societates publicanorum»*, 13-62 (= BONA, *Lectio sua*, 409-477).

con un lungo brano (§§ 14-16)³ tratto dall'orazione ciceroniana *De imperio Cn. Pompei*⁴.

Come sottolineò Dario Mantovani nella commemorazione del Maestro⁵, in tutto il contributo «la distanza dall'impostazione precedente è misurabile nel tipo di fonti utilizzate (soprattutto letterarie) e nel taglio dei problemi affrontati (prevalentemente socio-economico, anche se non manca il riesame di alcuni nodi della disciplina giuridica)»⁶. Al contempo il professore Bona, nello stesso lavoro, metteva in guardia dal rischio di generalizzare le indicazioni che ci vengono dalle fonti extragiuridiche, di ritenerle valide per un arco cronologico molto vasto, decontestualizzando (o mal contestualizzando) l'informazione⁷.

Tenendo per fermo tale avvertimento, gli spunti che vengono dai testi letterari consentono di conoscere diversi momenti della storia di tali società e di comprendere almeno alcuni aspetti (basilari) dell'organizzazione tributaria romana, del suo retroterra sociale, delle sue ricadute economiche⁸.

3 Anche i §§ 17-19 della stessa orazione vengono esaminati da BONA, *Le «societates publicanorum»*, 56-57.

4 L'orazione *De imperio Cn. Pompei* fu pronunciata nel 66 a.C. a sostegno della *lex Manilia*, la legge con cui il tribuno della plebe Gaio Manilio proponeva di assegnare poteri straordinari a Pompeo per combattere contro Mitridate e Tigrane. Come evidenziato da molti commentatori, il discorso rappresenta uno dei rari casi in cui è dichiarata l'importanza dei processi economici per l'esistenza stessa di Roma e del suo impero. Fondamentali da questo punto di vista proprio i §§ 14-19, richiamati da Bona. Cfr. JONKERS, *Social and economic commentary*; TORELLI, *La De Imperio Cn. Pompei*, 4-49; MEROLA, *Affari e politica sulle rotte del Mediterraneo romano*, 77-86.

5 Il testo fu letto il 30 novembre 1999 nella cerimonia di commemorazione tenuta presso l'Università degli Studi di Pavia: MANTOVANI, *In Memoriam*, 616-628 (= MANTOVANI, *Ricordo del professor Ferdinando Bona*).

6 MANTOVANI, *In Memoriam*, 623 n. 21. Oltre al brano ciceroniano appena ricordato, infatti, sono numerose 'le fonti letterarie' analizzate dal prof. Bona nel suo contributo.

7 Un pericolo che ha rimarcato anche FRANCE, *Tribut*, 110: «une autre difficulté vient du risque d'anachronisme qui résulte de l'utilisation du discours de Cicéron, composé en 70 av. J.-C., pour reconstituer l'organisation antérieure de la Sicile depuis le III^e siècle».

8 Sulla storia delle *societates publicanorum* ricca è la bibliografia, che in parte verrà richiamata nel corso del contributo. Un tentativo di applicare all'esame di tale tematica modelli elaborati dalla scienza economica è stato realizzato da MALMENDIER, *Societas publicanorum* (su cui vd. MAGANZANI, *Analisi economica e studio storico del diritto*). Sul rapporto tra società di pubblicani e organi di governo è tornato di recente SHAW, *The Company-State Model*, che confronta «the history of the large *societates publicanorum* with the company-states of modern imperialist and capitalistic enterprise» (p. 115), nella speranza che «a comparison of the two phenomena might shed useful light on the large *societates* in terms of typing them, in explaining their expansion and contraction, and in understanding their role in the changing structure of the Roman imperial state» (p. 79), pur consapevole delle ovvie differenze.

Emblematico (e per questo centrale nel contributo del professore Bona)⁹ un noto episodio raccontato da Livio (XLIII, 16, 1-2)¹⁰: nel 169 a.C. i censori esclusero dalla gara tutti i *mancipes* che si erano aggiudicati gli appalti del quinquennio precedente (*qui Q. Fulvio A. Postumio censoribus publica vectigalia aut ultro tributa conduxissent*). Ad essi, dunque, fu vietato di partecipare (anche come *socii* o *adfines*) alla *locatio* per il quinquennio successivo. Cosa fosse accaduto per indurre i censori a prendere tale decisione non si ricava dal racconto liviano¹¹, tuttavia, come sottolineato da Bona, il fatto che tutti gli aggiudicatari di tutti gli appalti del 174 fossero stati esclusi lascia intendere che la ragione del provvedimento non potesse essere semplicemente un illecito o una cattiva esecuzione dell'appalto¹², ma dovesse esserci un'altra motivazione.

Indipendentemente dalle cause della decisione, la vicenda riferita da Livio è stata considerata la prova principale che i censori conoscessero in anticipo tutti i componenti (non solo i *mancipes*) di tutte le *societates* che partecipavano alla gara d'appalto (anche di quelle che non se lo aggiudicavano)¹³. Sembrerebbe perciò che dovessero essere noti ai magistrati finanche gli *adfines* o *participes*, sulla cui identificazione ci sono molti dubbi: probabilmente non erano *socii*, ma partecipavano in qualche modo ai guadagni della società¹⁴.

9 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 26-28.

10 *In equitibus recensendis tristis admodum eorum atque aspera censura fuit: multis equos ademerunt. In ea re cum equestrem ordinem offendissent, flammam invidiae adicere edicto, quo edixerunt ne quis eorum qui Q. Fulvio A. Postumio censoribus publica vectigalia aut ultro tributa conduxissent ad bastam suam accederet sociusve aut adfinis eius conductionis esset.*

11 Cfr. BADIAN, *Publicans and Sinners*, 39. Vd. anche SHAW, *The Company-State Model*, 105.

12 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 27: «sarebbe, mi pare, azzardato pensare che proprio 'tutti' i *mancipes* abbiano potuto commettere illecito o irregolarità nel corso dei cinque anni che separano le due censure». Lo studioso ipotizza che ci fosse stato un accordo tra tutti i concorrenti agli appalti per ridurre la competitività e di conseguenza il guadagno per l'erario.

13 Si è a lungo discusso se il *manceps* contraesse con il magistrato romano a nome proprio o in rappresentanza della *societas* e – aspetto strettamente connesso – se la *societas* si costituisse prima o dopo l'assunzione dell'appalto. Per un esame del dibattito sull'argomento si vd. CIMMA, *Ricerche*, 57-69. Ma cfr. anche TALAMANCA, *s.v. Società (diritto romano)*, 831 n. 189: «dalle fonti sembra risultare che tale costituzione potesse avvenire sia prima che dopo l'appalto».

14 Non è da escludere che tra gli *adfines* ci fossero coloro che per qualche motivo non volevano o non potevano partecipare alla società direttamente: per la discussione in merito cfr. ARIAS BONET, *Societas publicanorum*, 268-270; BONA, *Le «societates publicanorum»*, 36; FRANCE, *Tribut*, 283. Più incerto BADIAN, *Publicans and Sinners*, 70: «it may well be that they were merely a (less privileged) class of *socii*».

La testimonianza liviana certamente dimostra che la società si costituiva prima dell'asta¹⁵, ma mi sembra eccessivo voler trarre da questo passo la conclusione che il *manceps* dovesse comunicare al censore preventivamente l'intera struttura della *societas*¹⁶ e che ciò rappresentasse un'ulteriore garanzia per la *res publica*¹⁷. Ribadisco: anche io sono convinta che la *societas* si formasse prima dell'aggiudicazione dell'appalto, ma di fatto era solo il *manceps* che contraeva con la *res publica*¹⁸. Plausibilmente, tornando al passo liviano, i censori nel 169 fissarono il divieto agli ex-appaltatori di essere coinvolti, a qualunque titolo, nel nuovo contratto d'appalto, ma il controllo verosimilmente avveniva solo *ex post*, solo sulla società che si aggiudicava la gara (forse con conseguente esclusione degli elementi 'segnalati' o persino una perdita del contratto per l'intera società).

Dal brano in esame sono state tratte anche altre importanti indicazioni: ad esempio una certa «tendenza a mantenere in atto le strutture organizzative di lustro in lustro»¹⁹. Le società di pubblicani necessitavano non solo di ingenti capitali, ma anche di strumenti e di personale per la realizzazione di grandi opere pubbliche e per la riscossione di imposte su territori vasti e spesso molto lontani da Roma. Non sorprende perciò che gli stessi *mancipes* si ripresentassero per più lustri (a nome delle stesse società) o che gli stessi apparati (e secondo me spesso anche lo stesso personale, soprattutto servile) potessero essere 'trasmessi' anche mutando la società appaltatrice²⁰.

Ragioni analoghe possono spiegare anche la documentata compartecipazione di alcuni soggetti a più società, come anche il fatto, frequentemente attestato, che una stessa *societas* appaltasse più *vectigalia* nella stessa provincia.

Accolta dunque l'ipotesi di Bona che «a partire almeno dalla seconda metà del II secolo a.C. si avverte una tendenza delle *soc. publ.* a darsi una struttura stabile in ragione della loro esigenza a partecipare alle gare d'appalto dei *vectigalia* per più di un lustro»²¹, provo a delineare in cosa consisteva questa struttura stabile²².

15 Cfr. CIMMA, *Ricerche*, 62-69.

16 Naturalmente il *manceps* doveva presentare garanti e garanzie.

17 Come sostiene, ad esempio, MALMENDIER, *Societas publicanorum*, 88-89.

18 In questo senso CIMMA, *Ricerche*, 69; SPAGNUOLO VIGORITA, *Lex portus*, 168 (= SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum*, 281).

19 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 28.

20 Questo avviene sicuramente per le stazioni doganali. Addirittura i pubblicani romani in Asia devono utilizzare le stazioni doganali degli Attalidi, dove ci sono (*lex portus Asiae* ll. 68-69).

21 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 50.

22 Non saranno trattati in questa sede altri aspetti della storia dei pubblicani, quali la

Tra le fonti letterarie, la testimonianza più importante, quasi unica, sull'organizzazione interna delle *societates publicanorum* è la breve descrizione fornita da Polibio nel VI libro delle sue *Storie* (VI, 17, 2-4)²³:

πολλῶν γὰρ ἔργων ὄντων τῶν ἐκδιδομένων ὑπὸ τῶν τιμητῶν διὰ πάσης Ἰταλίας εἰς τὰς ἐπισκευὰς καὶ κατασκευὰς τῶν δημοσίων, ἃ τις οὐκ ἂν ἐξαριθμήσαιτο ῥαδίως, πολλῶν δὲ ποταμῶν, λιμένων, κηπίων, μετάλλων, χώρας, συλλήβδην ὅσα πέπτωκεν ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων δυναστείαν, πάντα χειρίζεσθαι συμβαίνει τὰ προειρημένα διὰ τοῦ πλήθους, καὶ σχεδὸν ὥς ἔπος εἰπεῖν πάντας ἐνδεδέσθαι ταῖς ὠναῖς καὶ ταῖς ἐργασίαις ταῖς ἐκ τούτων· οἱ μὲν γὰρ ἀγοράζουσι παρὰ τῶν τιμητῶν αὐτοὶ τὰς ἐκδόσεις, οἱ δὲ κοινωνοῦσι τούτοις, οἱ δ' ἐγγυῶνται τοὺς ἡγορακότας, οἱ δὲ τὰς οὐσίας διδῶσι περὶ τούτων εἰς τὸ δημόσιον.

Dopo un rapido elenco delle attività appaltate dai censori ai privati²⁴, sia opere pubbliche, sia imposte, Polibio individua quattro categorie di persone che sono coinvolte negli appalti e nelle attività che ne derivano (ταῖς ὠναῖς καὶ ταῖς ἐργασίαις ταῖς ἐκ τούτων): coloro che 'acquistano' il contratto dai censori (οἱ μὲν γὰρ ἀγοράζουσι παρὰ τῶν τιμητῶν αὐτοὶ τὰς ἐκδόσεις), i *socii* (οἱ δὲ κοινωνοῦσι), i garanti (οἱ δ' ἐγγυῶνται τοὺς ἡγορακότας) e un quarto gruppo di individui, definiti in modo piuttosto oscuro come οἱ δὲ τὰς οὐσίας διδῶσι περὶ τούτων εἰς τὸ δημόσιον, «coloro che danno le proprie sostanze per questi alla cassa pubblica (erario)»²⁵.

Rimangono fuori dall'elenco polibiano magistrati e promagistri, cioè – per usare ancora una volta le parole di Bona – coloro che svolgono «i compiti principali di direzione della società sia in Roma sia nei territori provinciali»²⁶. Su

(eventuale) 'personalità giuridica' delle società, il fondamento dei loro poteri nei confronti dei contribuenti, le responsabilità dei soci. Sul tema si rimanda a CIMMA, *Ricerche*, 163-252; MAGANZANI, *Publicani, passim*; TRISCIUOGGIO, *Societas*, 7-20; FRANCE, *Tribut*, 283.

23 Sul passo ancora fondamentale il contributo NICOLET, *Polybius VI*, 17, 4, 163-176. Vd. anche ØRSTED, *Roman Imperial Economy*, 62-69, part. 67 n. 17, e commento in WALBANK, *A Historical Commentary*, 692-694. Il brano naturalmente è esaminato anche in tutte le trattazioni sulle *societates publicanorum*. Mi sono occupata più ampiamente del testo polibiano in MEROLA, *Il Monumentum Ephesenum*, 123-133. In generale sul sistema dell'appalto delle imposte a Roma e sull'organizzazione delle società cfr. FRANCE, *Tribut*, 279-286.

24 Più precisamente Polibio dice che la gestione di queste opere è nelle mani del popolo, della moltitudine, che si identifica in genere con il ceto equestre: cfr. WALBANK, *A Historical Commentary*, 692; CIMMA, *Ricerche*, 53-54, part. n. 39.

25 Sul significato di quest'ultima categoria le ipotesi fatte sono numerose: sub-garanti, *participes*, *adfinēs*, sottoscrittori di prestiti pubblici. Per una rassegna delle ipotesi si vd. NICOLET, *Polybius VI*, 17, 4, 164-174; CIMMA, *Ricerche*, 54-55; TRISCIUOGGIO, *Societas*, 10.

26 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 31.

tali figure provo a mettere insieme le diverse informazioni che si trovano sparse nelle fonti letterarie e a integrarle con quanto emerge dalla documentazione epigrafica²⁷.

2. *Magister e pro magistro*

La *societas* dei *publicani* aveva un referente a Roma (il *magister*)²⁸ e uno in provincia (il *pro magistro*), con precisi ruoli. Di alcuni di questi personaggi conosciamo il nome, di altri incidentalmente pure le mansioni²⁹. Le Verrine, anche per questo aspetto, sono una fonte preziosa di notizie³⁰.

Nell'orazione contro Verre (*actio secunda*) Cicerone ricorda Lucio Carpinazio, che in qualità di promagistro si occupava in Sicilia della *scriptura*, l'imposta sui pascoli (II, 70, 169: *in scriptura Siciliae pro magistro est quidam L. Carpinatius*). Nello stesso periodo operava nell'isola anche Lucio Canuleio, che 'gestiva' la riscossione del *portorium* a Siracusa. Cicerone non lo definisce però un *pro magistro*, ma usa delle circonlocuzioni (II, 70, 171: *Canuleius vero, qui in portu Syracusis operas dabat*; II, 72, 176: *L. Canuleium, qui in portu operas daret*). Tuttavia il fatto che l'Arpinate accomuni l'attività di Carpinazio e di Canuleio (soprattutto

27 All'esame delle fonti di tradizione manoscritta deve necessariamente associarsi lo studio della documentazione epigrafica e papirologica. In MEROLA, *Il Monumentum Ephesenum*, 123-133, esaminavo le informazioni che si potevano trarre dalla *lex portus Asiae* per ricostruire la struttura interna delle *societates publicanorum*. La legge doganale d'Asia è stata trasmessa da un'iscrizione rinvenuta ad Efeso nel 1976 e pubblicata per la prima volta nel 1989 (ENGELMANN - KNIBBE, *Das Zollgesetz*). In seguito l'epigrafe è stata oggetto di numerosi studi e soprattutto di una nuova edizione: *The Customs Law of Asia*, su cui si vd. in particolare la recensione di NÖRR, *Zur Neuedition*, 72-126, ricca di riflessioni sui componenti della società citati nel testo. Inoltre altri documenti epigrafici 'di ambito tributario' sono stati scoperti o riscoperti (vd. Merola, *Commercio e dogane*). Tutto questo giustifica, spero, la mia proposta di tornare sul tema, allargando la prospettiva a fonti e figure che non avevo preso in considerazione in precedenza.

28 Il *magister* dirigeva a Roma la *societas* dal punto di vista amministrativo. Ma cfr. TALAMANCA, s.v. *Società (diritto romano)*, 832 n. 194.

29 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 69, rispondendo a una domanda di F. Serrao (*ivi*, 68), sgombra il campo da una facile equivoco: i magistrati, come anche i promagistri, erano soci, non 'rappresentavano' la società. Al pari degli altri soci «il *magister* era legittimato ad agire in giudizio», ma «non necessariamente [...] era il *magister* che doveva agire in giudizio». Sulla eventuale attività di rappresentanza (negoziale e processuale) vd. bibliografia in CIMMA, *Ricerche*, 70 n. 84.

30 Le informazioni su magistrati e promagistri ci vengono in gran parte da Cicerone; BONA, *Le «societates publicanorum»*, 36, sottolinea che non possiamo sapere quanto di tale struttura già esistesse nel II secolo a.C., tuttavia conclude che «quella che noi troviamo nelle testimonianze ciceroniane può essere solo una forma perfezionata di organizzazione», che doveva esserci anche nel secolo precedente.

l'invio di corrispondenza ai *socii* a Roma) e il particolare che in questo periodo e in questa provincia la stessa *societas* aveva appaltato sia la *scriptura* che il *portorium* (II, 70, 171: *portum autem et scripturam eadem societas habebat*) hanno indotto a credere che anche Canuleio fosse un promagistro. La deduzione non è così scontata, a mio avviso³¹: Carpinazio aveva la sua sede a Siracusa e qui teneva il registro della società (II, 76, 186: *Syraculis a Carpinatio confectas tabulas societatis*), *tabulae* la cui compilazione toccava a personale schiavile (II, 77, 188: *servus societatis qui tabulas conficeret*). Anche Canuleio svolgeva la sua attività a Siracusa, ma il suo ambito di intervento era solo il traffico di merci che passavano per Siracusa, non era responsabile – sembra – del *portorium* nel resto dell'isola³².

Il promagistro coordinava l'attività di riscossione in provincia su indicazione dei soci, che teneva costantemente informati: Carpinazio e in verità anche Canuleio, prima di entrare in combutta con Verre, avevano inviato lettere ai soci per denunciarne le illegalità commesse (II, 70, 171: *Carpinatus, antequam in istius familiaritatem tantam pervenisset, aliquotiens ad socios litteras de istius iniuriis miserat; Canuleius vero, [...] furta quoque istius permulta nominatim ad socios perscripserat*), salvo poi tentare di far scomparire queste compromettenti missive al momento del processo.

La direzione della società a Roma toccava, come detto, al *magister*, che manteneva i contatti con i promagistri attraverso *tabellarii*³³: in questo modo i magistri inviavano istruzioni in provincia e ricevevano notizie sull'andamento dell'attività di riscossione³⁴. Il *magister* della *societas* a Roma custodiva la documentazione, lettere e registri, che alla fine dell'incarico trasmetteva al successore, conservandone però normalmente una copia:

Sciebam enim hanc magistrorum qui tabulas haberent consuetudinem esse, ut, cum tabulas novo magistro traderent, exempla litterarum ipsi habere non nollent (Cic. *II Verr.* II, 74, 182).

31 Già CIMMA, *Ricerche*, 84 n. 105, aveva contestato tale identificazione. Per la studiosa Canuleio non era promagistro; egli operava a servizio della società per cui era promagistro Carpinazio.

32 Come sembra da Cic. *II Verr.* II, 75, 185: *Cogitate nunc – cum illa Sicilia sit, hoc est insula quae undique exitus maritimos habeat – quid ex ceteris locis exportatum putetis, quid Agrigento, quid Lilybaeo, quid Panbormo, quid Theremis, quid Halaesa, quid Catina, quid ex ceteris oppidis, quid vero Messana, quem iste sibi locum maxime tutum esse arbitrabatur, ubi animo semper soluto liberoque erat, quod sibi iste Mamertinos delegerat ad quos omnia quae aut diligentius servanda aut occultius exportanda erant deportaret.*

33 Cic. *ad Att.* V, 15, 3: *Tu autem saepe dare tabellariis publicanorum poteris per magistrum scripturae et portus nostrarum dioecesium.*

34 Cic. *II Verr.* II, 74, 182; 75, 184-185; III, 71, 167.

E infatti per far sparire le lettere compromettenti di Carpinazio e Canuleio, a Verre non basta la complicità del *magister* della *societas* in quel momento in funzione. Pur essendo tale *magister amicus* di Verre (Cic. II Verr. II, 71, 173), non può da solo eliminare i documenti, ma deve convocare i *decumani* e solo per loro decisione (*decreto decumanorum*³⁵) si arriva alla distruzione delle famigerate lettere.

Non pretendo di risolvere la questione sull'identità dei *decumani*, su cui sono state scritte molte pagine³⁶. Tuttavia mi sembra chiaro che, almeno in questo specifico contesto, non sono gli esattori della decima³⁷ (che è invece la traduzione corrente in alcune edizioni italiane delle Verrine)³⁸, in primo luogo perché la *societas* di cui si parla non si occupa della riscossione della decima, ma ha appaltato la riscossione della *scriptura* e del *portorium*. Si tratta, inoltre, di un gruppo ristretto rispetto ai soci: si legge infatti che il *magister* allontana la moltitudine dei soci e poi riferisce solo ai *decumani*³⁹. Inoltre per loro Cicerone usa appellativi particolarmente elogiativi (II, 71, 175: *decumani, hoc est principes et quasi senatores publicanorum; istos ipsos principes equestris ordinis*), che fanno pensare ad una sorta di *élite*⁴⁰.

Il *magister* di una *societas* non rimaneva in carica per l'intero periodo dell'ap-

35 Cic. II Verr. II, 71, 173: *Statuunt illi atque decernunt [...]*; 71, 174: *Si ostendo hoc decrevisse decumanos, si planum facio hoc decreto remotas esse litteras*; 71, 175: *decumani [...] removendas de medio litteras censuerunt*; 72, 176: *Si istas litteras non decreto decumanorum magistri removissent*.

36 Bibliografia esaminata e discussa in CIMMA, *Ricerche*, 76-78.

37 Come giustamente sostenuto da CIMMA, *Ricerche*, 76.

38 Così nell'edizione BUR: Cicerone, *Il processo di Verre*, I, Traduzione e note di L. FIocchi e N. MARINONE, Milano 1992, *ad locum*, cfr. 526 n. 147. Analogamente nell'edizione UTET: M. Tullio Cicerone, *Le orazioni. Volume primo dall'81 al 70 a.C.*, a cura di G. BELARDI, Torino 1978 (rist. 2002), 763.

39 Cic. II Verr. II, 71, 173: *ille multitudine sociorum remota decumanos convocat, rem defert*.

40 La questione è molto complessa: nel *liber secundus* dell'*actio secunda* (*de praetura Siciliensis*) l'intervento fraudolento di Verre sembra collegato alla riscossione del *portorium* (cfr. ad es. II, 72, 176). Si evince che la richiesta ai magistri di distruzione delle lettere (avvenuta poi per decreto dei *decumani*) sia connessa all'imposta doganale. In Cic. II Verr. III, 71, 165-166, c'è nuovamente il riferimento a Carpinazio e alla distruzione delle lettere da lui sollecitata ai soci (e avvenuta *decreto decumanorum*), ma Cicerone sta parlando di *frumentum emptum* e *frumentum imperatum*. A questo punto rimane da capire chi siano i *decumani* per decisione dei quali si distruggono le lettere. Sicuramente non sono semplici esattori, ma personaggi ai vertici di diverse società, che (forse) appaltano diverse imposte nello stesso ambito territoriale. Per BONA, *Le «societates publicanorum»*, 33, possono essere «gli ex *magistri* incaricati della conservazione della documentazione sociale». Cfr. FRANCE, *Tribut*, 282: «*decumani* dont on sait peu de choses mais que Cicéron présente comme les 'sénateurs' des publicains».

palto (che ricordo era quinquennale), ma molto probabilmente il suo incarico era annuale⁴¹: ad esempio nel periodo di governo di Verre (tra 73 e 71 a.C.) si susseguirono diversi *magistri* per la stessa *societas*. Lo attesta chiaramente il passo Cic. *II Verr.* II, 74, 182⁴²: l'oratore ricorda di aver fatto ricerche per scoprire chi fossero stati i *magistri* in quel periodo (*qui per eos annos magistri illius societatis fuissent*), individua in Lucio Vibio il cavaliere che era stato *magister* nell'anno su cui stava indagando (*Vibium [...] magistrum fuisse eo ipso anno*); peraltro proprio presso Lucio Vibio trova due dei libelli inviati da Canuleio *ex portu Syracusis*.

Anche dalla legge doganale d'Asia sembra confermata la temporaneità dell'incarico del *magister* o meglio la possibilità di sostituire il *magister*, se con costui va identificato, come suggeriscono i primi editori⁴³, l'ᾠθέντης delle linee 109 e 123. Nei paragrafi in questione si prevede la possibilità di cambiare l'ᾠθέντης: entro venti giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto?) alla linea 109, mentre alla linea 123 l'indicazione 'temporale' è in lacuna o mancava del tutto⁴⁴.

41 Cfr. ARIAS BONET, *Societas publicanorum*, 259-260; CIMMA, *Ricerche*, 71.

42 *Itaque ut hoc comperi, remotas esse litteras societatis, habui rationem eorum annorum per quos iste in Sicilia fuisset; dein quaesivi, quod erat inventu facillimum, qui per eos annos magistri illius societatis fuissent, apud quos tabulae fuissent. Sciebam enim hanc magistrorum qui tabulas haberent consuetudinem esse, ut, cum tabulas novo magistro traderent, exempla litterarum ipsi habere non nollent. Itaque ad L. Vibium, equitem Romanum, virum primum, quem reperi-
bam magistrum fuisse eo ipso anno qui mihi maxime quaerendus erat, primum veni. Sane homini praeter opinionem improvviso incidi. Scrutatus sum quae potui et quaesivi omnia: inveni duos solos libellos a L. Canuleio missos sociis ex portu Syracusis, in quibus erat scripta ratio mensuum complurium rerum exportatarum istius nomine sine portorio: itaque obsigni statim.*

43 ENGELMANN - KNIBBE, *Das Zollgesetz*, 117-118. La parola meglio si renderebbe in latino con *auctor*, *redemptor* o *dominus*, che però mal si accorderebbe con il contesto; *magister* viene considerata dai due studiosi la soluzione più verosimile. Nella nuova edizione (*The Customs Law of Asia*, 71 e 75) nella traduzione latina si propone 'cognitor' su suggerimento di Crawford, da collegarsi alla sfera di garanti e garanzie. Nel commento (*ivi*, 146 e 148), però, non si escludono altre possibilità (*auctor*, *manceps*). Alle linee 105, 142, 145, tuttavia, nell'edizione oxoniense si suggerisce di tradurre con *magister* il termine πρῶγγυος (anche in questo caso si prescrive la possibilità di cambiarlo). Cfr. NÖRR, *Zur Neuedition*, 112-120; TRISCIUOGGIO, *Societas*, 10; MEISSEL, *Constat*, 524-525.

44 *Contra* MALMENDIER, *Societas publicanorum*, 81-82: secondo la studiosa, anche se ᾠθέντης nell'uso generale può tradurre il latino *magister*, in riferimento alla società di pubblicani andava forse ad indicare il *manceps*. Ma l'autrice va oltre e dalla possibilità prescritta nella *lex portus* di cambiare l'ᾠθέντης conclude che il *manceps* non doveva necessariamente rimanere lo stesso per tutta la durata del contratto. Un cambio, dunque, che non richiedeva una nuova aggiudicazione e che dimostrerebbe in modo inequivocabile che il contratto era concluso dai censori con la 'società' e non con il solo *manceps*, senza che questo desse luogo ad una forma di rappresentanza. Va tuttavia osservato che l'intero ragionamento si fonda

Si è ipotizzato che la *societas* potesse avere più *magistri* contemporaneamente⁴⁵. In Cic. *II Verr.* II, 72, 176, infatti, si usa il plurale (*si istas litteras non decreto decumanorum magistri removissent*). Anche in Cic. *II Verr.* III, 72, 167 e 168 sono citati diversi magistri che sembrano operare insieme: il cavaliere Publio Vettio Chilone⁴⁶, *magister scripturae et sex publicorum*⁴⁷, scrive al promagistro Carpinazio; Cicerone recupera la corrispondenza in casa di Carpinazio a Siracusa e ne trova una copia anche a Roma, a casa del *magister* Lucio Tullio; inoltre ai giudici vengono lette le *litterae missae Publi Vetti, Publi Servili, Gai Antisti magistrorum*, dunque di tre diversi magistri che si aggiungono a Lucio Tullio. Mi sembra tuttavia più probabile che il *magister* fosse uno solo per anno e per imposta appaltata: il plurale si giustifica perché nel periodo di appalto si erano susseguiti più magistri o perché i diversi magistri erano responsabili di diverse imposte appaltate (nel caso in esame *portorium* e *scriptura*)⁴⁸.

I brani appena citati sono molto utili anche per comprendere la natura della documentazione societaria oltre che il sistema di archiviazione.

Cicerone (*II Verr.* II, 74, 182 - 75, 184) si rammaricava, infatti, di aver trovato a casa del *magister* Lucio Vibio solo due brevi scritti inviati da Lucio Canuleio, ma tanto basta a noi per capire di cosa si trattasse: la registrazione particolareggiata degli oggetti esportati da Verre⁴⁹ (nel caso di specie senza pagare il dazio, con tanto di indicazione della perdita subita, circa 60.000 sesterzi per pochi

su un'interpretazione del termine *αὐθέντης* che, a detta della stessa autrice, non è canonica, mentre non esiste nessuna prova che il *manceps* potesse essere cambiato nel periodo di vigenza del contratto. Cfr. CIMMA, *Ricerche*, 71: «Il *manceps* [...] ovviamente rimaneva tale per tutta la durata dell'appalto».

45 Contro l'ipotesi che ci fosse un solo *magister* si esprime BADIAN, *Publicans and Sinners*, 72 («the number of *magistri* no doubt varied according to the size of the company and the complexities of its business»).

46 Vettio era cognato di Verre e fratello (inteso come 'cugino' nella già citata edizione BUR, 744 n. 160) del suo questore in Sicilia (Cic. *II Verr.* III, 71, 168: *Vettius, tuus familiarissimus, Vettius, tuus adfinis, cuius sororem habes in matrimonio, tuae frater uxoris, Vettius, frater tui quaestoris*).

47 A proposito dell'espressione *sex publica*, CIMMA, *Ricerche*, 75 n. 89, afferma che «si tratta degli uffici di dogana istituiti nei capoluoghi dei distretti in cui la regione era stata divisa per la riscossione dei *portoria*», riprendendo quanto già sostenuto da ROSTOVZEV, *Geschichte der Staatspacht*, 391; *contra* DE LAET, *Portorium*, 67-70, secondo cui i passi ciceroniani dimostrano che una sola società aveva appaltato la *scriptura* in tutta l'isola e il *portorium* in sei porti, ma esistevano altri uffici doganali in altri porti appaltati ad altre società.

48 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 32.

49 Cic. *II Verr.* II, 74, 183: *LIBELLI CANULEIANI. Non quaero unde CCCC amphoras mellis habueris, unde tantum Melitensium, unde L tricliniorum lectos, unde tot candelabra.*

mesi)⁵⁰. Evidentemente, al di là dell'episodio che coinvolge il governatore, era compito di Canuleio (fosse egli il promagistro o no) aggiornare periodicamente (mensilmente?) il *magister* di tutto il traffico di merci soggette a *portorium*, con relativo valore. I registri dei pubblicani (*tabulae publicanorum*) inoltre dovevano rimanere in provincia; per legge infatti non potevano essere portate a Roma⁵¹.

Ancora Cicerone ci fa conoscere altri magistri.

Gneo Plancio, *eques Romanus* e padre dell'omonimo personaggio difeso dall'Arpinate, è definito nell'orazione *pro Plancio* 32: *maximarum societatum auctor, plurimarum magister*. Se *auctor* significa *manceps*, dobbiamo immaginare che Plancio avesse partecipato a gare d'appalto per le più grandi società (e dunque per contratti particolarmente ingenti) e inoltre avesse svolto in molte circostanze anche il ruolo di *magister*. In sostanza era stato più volte *manceps* e più volte *magister*, a conferma di una certa 'persistenza' nella gestione degli appalti degli stessi personaggi se non proprio delle stesse società⁵².

Non meno complesso il discorso intorno ad un altro *magister* attestato da Cicerone, Publio Rupilio della *societas Bithynica*: Cicerone⁵³ raccomanda a Crassipede, questore di Bitinia, i *socii Bithyniae* e dice di essere particolarmente legato *huic Bithynicae societati*, che gode grazie ai suoi esponenti di notevole

50 Cic. *II Verr.* II, 75, 185: *His exportationibus quae recitatae sunt scribit HS LX socios perdidisse ex vicensima portori Syracusis*.

51 Cic. *II Verr.* II, 76, 187: *Quod lege excipiuntur tabulae publicanorum quo minus Romam deportentur*

52 Secondo BONA, *Le «societates publicanorum»*, 43, dobbiamo immaginare che le stesse persone potevano rivestire l'incarico di magistri di diverse società anche contemporaneamente. Per MEISSEL, *Constat*, 526 n. 58, il passo della *pro Plancio* può provare la «Überlappungsmöglichkeit von *auctor* und *magister*».

53 Cic. *Ad fam.* XIII, 9: *Cicero Crassipedi sal. Quamquam tibi praesens commendavi, ut potui diligentissime, socios Bithyniae teque cum mea commendatione, tum etiam tua sponte intellexi cupere ei societati quibuscumque rebus posses commodare, tamen, cum ii, quorum res agitur, magni sua interesse arbitrantur me etiam per litteras declarare tibi, qua essem erga ipsos voluntate, non dubitavi haec ad te scribere. Volo enim te existimare me, cum universo ordini publicanorum semper libentissime tribuerim idque magnis eius ordinis erga me meritis facere debuerim, tum in primis amicum esse huic Bithynicae societati, quae societas [ordine] ipso hominum genere pars est maxima civitatis – constat enim ex ceteris societatibus –, et casu permulti sunt in ea societate valde mihi familiares, in primisque is, cuius praecipuum officium agitur hoc tempore, P. Rupilius P. f. Men., qui est magister in ea societate. Quae cum ita sint, in maiorem modum a te peto, Cn. Pupium, qui est in operis eius societatis, omnibus tuis officiis atque omni liberalitate tuare curesque, ut eius operae, quod tibi facile factu est, quam gratissimae sint sociis, remque et utilitatem sociorum – cuius rei quantam potestatem quaestor habeat, non sum ignarus – per te quam maxime defensam et auctam velis. Id cum mihi gratissimum feceris, tum illud tibi expertus promitto et spondeo, te socios Bithyniae, si iis commodaris, memores esse et gratos cognituros.*

influenza in città, anche perché *constat enim ex ceteris societatibus*. Cita in questo contesto il *magister* della società, l'amico P. Rupilio⁵⁴.

L'espressione *constat enim ex ceteris societatibus* ha suscitato grande interesse: è stata considerata la prova dell'esistenza in Bitinia di un'unica società nata dalla fusione di tutte le altre società attive in Asia Minore⁵⁵ oppure dall'unione di tutte le società della provincia di Bitinia⁵⁶.

In effetti dal tenore della lettera sembra che nella provincia di Bitinia fosse attiva un'unica società: non si specifica, infatti, quale fosse l'imposta riscossa, né si danno ulteriori indicazioni, come se dovesse risultare evidente al questore di quale società si stesse parlando. La spiegazione può essere che una sola società si fosse aggiudicata l'appalto di tutte le imposte riscosse in Bitinia e che, sia per il numero ingente di pubblicani impiegati, sia per il fatto di non avere altri concorrenti nell'area, apparisse come un'unione di più società.

Spostiamo nuovamente l'attenzione sull'attività dei pubblicani in provincia e in particolare sui promagistri⁵⁷.

Oltre a Carpinazio (ed eventualmente Canuleio), infatti, Cicerone, in un'epistola del 51 a.C.⁵⁸ indirizzata a P. Silio, propretore di Bitinia, ricorda Publio Terenzio Ispone⁵⁹, *pro magistro* di una compagnia che aveva preso in appalto

54 Nell'epistola si cita anche un certo Pupio *qui est in operis eius societatis*, che Cicerone raccomanda caldamente, ma di cui non si chiarisce il ruolo.

55 Per BONA, *Le «societates publicanorum»*, 43, a costituire la *societas* «furono i più ragguardevoli tra quei soggetti che erano già *socii* delle altre *soc. publ.* operanti in altre provincie».

56 Le diverse ipotesi sono riportate e commentate da NICOLET, *Le Monumentum Ephesium*, 935-936. Più di recente MEISSEL, *Constat*, 526-528; PLATSCHEK, *Die societas Bithynica*, 57-65. Cfr. SHAW, *The Company-State Model*, 94, che a proposito dell'emergere di 'new super-societates' come quella bitinica, osserva: «formed out of several existing corporations, the new conglomerates were much larger than previous companies and, consequently, wielded even more power vis-à-vis the state».

57 BONA, *Le «societates publicanorum»*, 34; CIMMA, *Ricerche*, 81-84; BADIAN, *Publicans and Sinners*, 75-76.

58 Cic. *Ad fam.* XIII, 65, 1: *Cum P. Terentio Hispone, qui operas in scriptura pro magistro dat, mihi summa familiaritas consuetudoque est, multaque et magna inter nos officia paria et mutua intercedunt: eius summa existimatio agitur in eo, ut pactiones cum civitatibus reliquis conficiat. Non me praeterit nos eam rem Ephesi expertos esse neque ab Ephesiis ullo modo impetrare potuisse; sed, quoniam, quemadmodum omnes existimant et ego intelligo, tua quum summa integritate, tum singulari humanitate et mansuetudine consecutus es, ut libentissimis Graecis nutu, quod velis, consequare, peto a te in maiorem modum, ut honoris mei causa hac laude Hisponem affici velis.* Un'analisi dell'organizzazione dell'appalto delle imposte in Asia Minore, alla luce di questa epistola ciceroniana, è stata condotta da COTTON, *A Note*, 367-373.

59 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 38 n. 133.

la *scriptura* (*qui operas in scriptura pro magistro dat*). Cicerone chiede al governatore di aiutare Ispone a concludere *pactiones* con le città (*ut pactiones cum civitatibus reliquis conficiat*). Nella stessa epistola Cicerone dice di aver fatto un analogo tentativo, per quanto infruttuoso, ad Efeso, che era la capitale della provincia d'Asia e sede del governatore (*Non me praeterit nos eam rem Ephesi expertos esse, neque ab Ephesiis ullo modo impetrare potuisse*). Il fatto che lo stesso personaggio venga segnalato da Cicerone al governatore di Bitinia e alla comunità di Efeso ha fatto supporre che egli svolgesse la funzione di *pro magistro* in entrambe le province. Inoltre in una lettera del 47 a.C. Cicerone parlando dello stesso personaggio dice: *P. Terentius, meus necessarius, operas in portu et scriptura Asiae pro magistro dedit*⁶⁰. Ispone, dunque, 'presta servizio' per la compagnia che aveva preso in appalto la *scriptura* e il *portorium* sicuramente in Asia, forse anche in Bitinia (non è detto però contemporaneamente).

L'ambito di attività di Ispone è stato oggetto di un acceso e lungo dibattito⁶¹, in questa sede però vorrei soffermarmi sul tipo di attività che il personaggio svolge in provincia. Nella frase finale della epistola *Ad fam.* XIII, 65 si legge: *sic enim velim existimes ex tota tua provincia omnique isto imperio, nihil esse, quod mihi gratius facere possis*. Non c'è nulla, dunque, che Silio possa fare nella sua provincia più gradito a Cicerone che aiutare Ispone a concludere le *pactiones cum civitatibus*⁶².

In epoca repubblicana, dunque, il promagistro è il principale agente della società appaltatrice in provincia, coordina l'attività di riscossione delle imposte e mantiene le relazioni con i contribuenti⁶³. Ai promagistri tocca infatti un

60 Cic. *Ad Att.* XI, 10, 1.

61 Da questi brani BADIAN, *Publicans and Sinners*, 76 e 106, ha tratto alcune constatazioni: nello stesso quinquennio Terenzio ha in qualità di promagistro la gestione sicuramente della *scriptura* in Asia (*Ad Att.* XI, 10, 1) e in Bitinia (*Ad fam.* XIII, 65) e del *portorium* nella provincia d'Asia (*Ad Att.* XI, 10, 1) e probabilmente anche in Bitinia. Per LAURENT-VIBERT, *Les publicains*, 172-176, la carriera di Ispone era invece la prova della fusione tra le compagnie che appaltavano tutte le imposte (*decima, scriptura e portorium*) in tutte le province romane d'Asia. Molto convincente mi sembra l'idea di Nicolet di tener separata l'attività di Ispone in Asia e in Bitinia: cfr. NICOLET, *Deux Remarques*, 75 e 83-88; NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum*, 932-935. A mio giudizio, anche ammettendo che egli avesse operato in entrambe le province, questo non significa affatto che un'unica società riscuotesse tutte le imposte; potremmo supporre che un unico *pro magistro* rappresentasse due distinte società oppure che il *pro magistro*, come certamente accadeva per il *magister*, potesse essere annuale e fosse passato da una società all'altra. È comunque poco per pensare ad una grande lobby che possedesse il monopolio nella riscossione delle imposte d'Asia. Per una trattazione più ampia sulla questione si rimanda a MEROLA, *Autonomia locale*, 68.

62 Sulle *pactiones* vd. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 35, part. n. 119.

63 Sulle funzioni del *pro magistro* si vd. ARIAS BONET, *Societas publicanorum*, 260-261;

compito fondamentale per l'organizzazione tributaria romana: stabilire accordi con le comunità cittadine (*pactiones*)⁶⁴.

3. *Pro magistro* e ἀρχώνης

L'espressione *operas praestare* / *dare* che, come abbiamo visto, spesso si accompagna all'indicazione del promagistro in realtà si trova usata anche per personaggi con ruoli subordinati⁶⁵ (ad esempio gli *arcarii*), ma questo non significa che i promagistri avessero funzioni subalterne all'interno della società⁶⁶. La loro importanza mi sembra evidente dall'attività che svolgono (in particolare le *pactiones*) e, in fondo, è confermata dal ricordo di questi personaggi nelle fonti.

A sostegno si può portare un ulteriore particolare. In alcune iscrizioni bilingue di età imperiale troviamo dei personaggi coinvolti nella riscossione delle imposte che hanno il titolo di *pro magistro* reso in greco con ἀρχώνης. Il termine ἀρχώνης è normalmente usato sia nelle fonti letterarie che papirologiche ed epigrafiche per indicare il 'capo degli appaltatori di imposta'⁶⁷.

Tra i documenti in cui è attestata tale 'equivalenza', il caso più noto è quello di Gaio Vibio Salutare (la cui carriera si colloca negli anni tra Domiziano e Traiano) che fu *promag. portuum provinc(iae) Siciliae, item promag. frumenti*

CIMMA, *Ricerche*, 81-84. Come precisa CIMMA, *Ricerche*, 80, questa divisione di funzioni tra *magister* e *pro magistro* si riferisce al periodo di massima espansione delle *societates publicanorum*, «la cui organizzazione era divenuta così complessa, da richiedere una spartizione di compiti fra chi agiva in provincia e chi, a Roma, svolgeva mansioni di coordinamento e di sorveglianza. Probabilmente in contesti diversi [...] tale spartizione di compiti non esisteva»; cfr. TALAMANCA, *s.v. Società (diritto romano)*, 832 n. 194: «i *pro magistro* erano, probabilmente, incaricati dal *magister* (o da uno di essi), di svolgere attività che altrimenti sarebbero ricadute sui *magistri* stessi».

64 Anche nella *lex portus Asiae* (l. 113) si fa riferimento alla possibilità di stabilire una *pactio* con i contribuenti: ma il personaggio che ha tale prerogativa viene indicato con il termine δημοσιώνης, cioè genericamente pubblicano.

65 Cfr. Val. Max. VI, 9, 8: *At P. Rupilius non publicanum in Sicilia egit, sed operas publicanis dedit*.

66 Come ad esempio ha sostenuto BADIAN, *Publicans*, 75: «in spite of their official title, these men were not elected by the *socii* in Rome, but were paid employees of the company, therefore probably appointed by the directors». *Contra* BONA, *Le «societates publicanorum»*, 34.

67 Si evince anche dall'etimologia della parola, composta dal tema ἀρχ- di ἀρχω («comandare») e dal suffisso -ώνης, derivato dal verbo ὠνέωμαι («acquistare», «prendere in appalto»). L'unica attestazione di ἀρχώνης nelle fonti letterarie ci viene da Andocide, nell'orazione *Sui Misteri* (§ 133). Sempre nell'accezione di «capo degli appaltatori» il sostantivo compare più volte in un celebre documento di età ellenistica, il *Papyrus Revenue Laws* del 259-258 a.C. Sul significato del termine ἀρχώνης e sulle attestazioni nelle diverse fonti, soprattutto epigrafiche, cfr. MEROLA, *Il ruolo dell'ἀρχώνης*, 77-90.

mancipalis, in greco: ἀρχώνης λιμένων ἐπαρχείας Σικελίας καὶ ἀρχώνης σείτου δήμου Ῥωμαίων⁶⁸.

Vibio Salutare è dunque promagistro dell'imposta doganale della provincia di Sicilia e del 'grano mancipale' (nella versione in latino) / del 'grano pubblico' (nella versione in greco), riscosso o amministrato in Sicilia⁶⁹.

Lo stesso corrispondenza *pro magistro* / ἀρχώνης è in un'altra iscrizione efesina, anch'essa bilingue e vicina cronologicamente all'epigrafe di Salutare: in *I.Ephesos* II 517, A. A[ni?]cius Crispinus⁷⁰ è ricordato come [pr]omag. du[u]m [p(ublicorum) XXXX] p(ortuum) A(siae) IIII et XX lib(ertatis) III, reso nella versione greca come ἀρχώνης τεσ[σα]ρακοστῆς λιμένων Ἀσίας [δ'] καὶ εἰκοστῆς ἐλευθερίων γ⁷¹. Crispino fu dunque promagistro di due imposte (*quadragesima portuum* e *vicesima libertatis*) appaltate nelle regioni asiatiche⁷².

Ammissa dunque l'equivalenza *pro magistro* / ἀρχώνης rimane da chiarire il valore dei due termini. In altre parole quale ruolo avevano nella gestione delle imposte in provincia tali personaggi⁷³.

La collocazione tra fine I / inizi II secolo d.C. è molto importante: è opinione comune in dottrina che anche per le cd. imposte indirette, come era avvenuto all'inizio del principato per il tributo fondiario, la riscossione fu progressivamente tolta alle *societates* di pubblicani; in particolare il passaggio alla riscossione diretta per il *portorium* sarebbe avvenuto in modo molto graduale: dapprima alle *societates* subentrarono i singoli *conductores*, poi si so-

68 *I.Ephesos* Ia 28-36; cfr. CIL III 6065; 14195⁴⁻¹⁰; ILS 7193-7195; OGIS 480. Sul personaggio si vd. KOKKINIA, C. *Vibius Salutaris*, 215-252.

69 Sul senso di *frumentum mancipale* si vd. NICOLET, «*Frumentum mancipale*», 119-140; SORACI, *Il frumentum mancipale*, 57-76.

70 Oppure A. L[ar]cius Crispinus secondo ECK, *Zu kleinasiatischen Inschriften*, 113-114.

71 Le integrazioni sono certe perché lo stesso personaggio, con la stessa carica, è attestato anche in un'iscrizione latina *I.Ephesos* VII.1 3045 (= *An.Ep.* 1924, 80). Crispino quasi certamente è ricordato anche nell'epigrafe molto lacunosa *I.Ephesos* II 517a. Su Crispino cfr. VAN NIJF, *The Social World*, 307.

72 Sul distretto di competenza cfr. DE LAET, *Portorium*, 275; contra NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum*, 938-940; MEROLA, *Il ruolo dell'ἀρχώνης*, 84.

73 Inoltre è da valutare se tale interpretazione sia valida per tutte le occorrenze di epoca imperiale: il titolo di *pro magistro*, infatti, oltre che nelle iscrizioni qui esaminate, ricorre anche in altri documenti di epoca imperiale. HIRSCHFELD, *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten*, 84, 104, 140, considerando le attestazioni di *procurator promag.* note ad esempio per la *XX hereditatum* e la *XX libertatis*, pensava ad un funzionario imperiale, per cui la denominazione di promagistro sarebbe solo una forma di arcaismo. Per NICOLET, «*Frumentum mancipale*», 138, invece, ancora in epoca imperiale il titolo e la funzione appaiono legati all'esistenza di un contratto pubblico e di una società.

stituì la riscossione diretta ad opera di procuratori⁷⁴. Per De Laet⁷⁵, in Asia e in Sicilia il *conductor* («le fermier général») era denominato *pro magistro* (in greco appunto ἀρχώνης). Traeva conferma di ciò dall'esame della lunga e articolata carriera di un altro ἀρχώνης τεσσαρακοστῆς λιμένων Ἀσίας M. Aurelius Mindius Matidianus Pollio, attivo nell'epoca di Commodo e ricordato con tale titolo in alcune iscrizioni efesine⁷⁶. Inoltre in un'iscrizione da Alicarnasso (OGIS 525 = ILS 8858) due schiavi, Kalokairos e Eutyches, si qualificano come πραγματευταί (*actores*) non della società che riscuote la *quadragesima portus Asiae*, ma M(άρκου) Αὐ(ρηλίου) Μινδί[ου] Ματιδιανοῦ Πωλλί[ω]νος ἀρχώνου μ' (τεσσαρακοστῆς) λιμένων Ἀσίας καὶ ἐπιτρόπου Σεβ(αστοῦ).

Proprio partendo da questa documentazione e considerando l'espressione ἀρχώνης / *pro magistro* come equivalente di *conductor*, De Laet definiva Crispino il primo appaltatore generale attestato nella circoscrizione doganale d'Asia; analogamente funzioni di appaltatore singolo / *conductor* avrebbe avuto Vibio Salutare. Infine Mindio Matidiano sarebbe stato l'ultimo degli «appaltatori generali» e il primo dei procuratori imperiali attivi nel distretto, soprattutto perché Matidiano in OGIS 525 è ἀρχώνης (cioè *conductor*) della XXXX *portuum Asiae* e al contempo ἐπίτροπος Σεβ(αστοῦ), cioè *procurator* imperiale⁷⁷. Rostovzev invece vedeva in Vibio Salutare, come anche in Mindio Matidiano, dei semi-funzionari, «Halbbeamter»⁷⁸, sempre in virtù del titolo ἐπίτροπος Σεβ(αστοῦ) presente in OGIS 525. Di diverso avviso Brunt⁷⁹, che non trovava alcuna prova nelle nostre fonti che in Asia si fosse effettivamente passati a quello che De Laet chiamava «le système de conductorat»: a suo avviso, infatti, Crispino era il «local manager of a publican company», chiamato ἀρχώνης perché in ambito provinciale era il «tax-farmer *par-excellence*»; quanto poi a Mindio Matidiano, ἀρχώνης non sarebbe servito a rendere il latino *pro magistro* (le iscrizioni relative a questo personaggio sono solo in greco), ma mostrava semplicemente che «he had a leading role in the farming of the Asian *portoria*».

74 DE LAET, *Portorium*, 369-415; cfr. CIMMA, *Ricerche*, 99-162, part. 108-111. Contra BRUNT, *Publicans*, 406-414.

75 DE LAET, *Portorium*, 387-388.

76 *An.Ép.* 1928, 97 = SEG IV 520 = *I.Ephesos* III 627; *I.Ephesos* VII.1 3056; nonché OGIS 525 = ILS 8858 = *An.Ép.* 1897, 77 da Alicarnasso. Matidiano fu anche ἐπίτροπος τοῦ Σεβ(αστοῦ) εἰκοστῆς κληρονομιῶν ἐπὶ Πώμης = *procurator XX hereditatum Romae*, oltre ad aver ricoperto diverse procuratele ducenarie.

77 DE LAET, *Portorium*, 388 n. 1, 402, 408 n. 4.

78 ROSTOVZEV, *Geschichte der Staatspacht*, 392-393, 404-405. Contra CIMMA, *Ricerche*, 116-117.

79 BRUNT, *Publicans*, 407-408.

A mio giudizio bisogna guardare alla titolatura dei nostri personaggi da due prospettive, quella romana e quella greca, complementari certamente, ma non sovrapponibili.

Provo a spiegarmi meglio. *Pro magistro* ha sicuramente un significato ‘tecnico’, un valore formale: è la denominazione ufficiale di Salutare e Crispino. L’espressione, come abbiamo visto, ha un’origine antica, connessa all’appalto delle imposte⁸⁰. Nell’ottica greca, invece, dovendo rendere il termine latino si guarda all’aspetto sostanziale: Salutare e Crispino, come anche Matidiano, sono al vertice dell’apparato (se non vogliamo parlare di società) che gestisce le diverse imposte (*portorium*, *scriptura*) in provincia. Nel vocabolario greco dell’epoca classica come di quella ellenistica non può che essere denominato ἀρχώνης.

Il promagistro è qualcuno che opera in provincia per la gestione delle imposte, se nelle fonti greche lo stesso personaggio è definito ἀρχώνης evidentemente per la comunità locale egli è alla testa di un gruppo che si occupa di quella stessa imposta. Lo era in epoca repubblicana (come dimostrano le testimonianze letterarie), continua ad esserlo ancora in epoca successiva, come attesta la documentazione epigrafica appena esaminata.

In conclusione, ancora una volta si deve constatare che se è vero che nessuna delle fonti in nostro possesso (giuridiche o letterarie, di tradizione manoscritta o epigrafiche) basta a ricostruire l’intera organizzazione delle *societates publicanorum*, tutte contribuiscono ad individuarne dei tasselli, a far emergere dei personaggi, a far conoscere la concreta attività dei pubblicani, a Roma e in provincia.

Bibliografia

ARIAS BONET J.A., *Societas publicanorum*, AHDE 19 (1948-1949) 218-303.

BADIAN E., *Publicans and Sinners. Private Enterprise in the Service of the Roman Republic*, Ithaca-New York 1972.

BONA F., *Le «societates publicanorum» e le società questuarie nella tarda repubblica*, in *Imprenditorialità e diritto nell’esperienza storica*, a cura di M. Marrone, Palermo 1992, 13-62.

80 NICOLET, «*Frumentum Mancipale*», 139, a proposito delle iscrizioni che stiamo esaminando, ha sottolineato che ἀρχώνης «appartient incontestablement au vocabulaire des fermes publiques» e ἀρχώνης / *pro magistro* «signifie, exactement comme *manceps* ou *actor*, ‘le principal fermier’, celui qui passe avec l’Etat le contrat au nom de ses associés». Tuttavia io non credo che *pro magistro* nel I / II secolo d.C. abbia assunto lo stesso significato di *manceps*, semplicemente perché il *pro magistro*, ancora in epoca traianea, opera in provincia (questione diversa se egli stesso abbia assunto il contratto, abbia fatto da *manceps*, cosa possibile nella evoluzione del sistema tributario romano).

- BONA F., *Lectio sua. Scritti editi e inediti di diritto romano*, Padova 2003.
- BRUNT P.A., *Publicans in the Principate*, in *Roman Imperial Themes*, Oxford 1990, 354-432.
- CIMMA M.R., *Ricerche sulle società di publicani*, Milano 1981.
- COTTON H.M., *A Note on the Organization of Tax-Farming in Asia Minor (Cicero, Fam., XIII, 65)*, *Latomus* 45 (1986) 367-373.
- DE LAET S.J., *Portorium*, Brugge 1949.
- ECK W., *Zu kleinasiatischen Inschriften (Ephesos; Museum Bursa)*, *ZPE* 117 (1997) 107-116.
- ENGELMANN H. - KNIBBE D., *Das Zollgesetz der Provinz Asia*, *EA* 14 (1989).
- FRANCE J., *Tribut. Une histoire fiscale de la conquête romaine*, Paris 2021.
- HIRSCHFELD O., *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1905².
- JONKERS E.J., *Social and economic commentary on Cicero's de imperio Cn. Pompei*, Leiden 1959.
- KOKKINIA C., *A Roman financier's Version of Euergetism: C. Vibius Salutaris and Ephesos*, *Tekmeria* 14 (2017-2018) 215-252.
- LAURENT-VIBERT M.R., *Les publicains d'Asie, en 51 avant J.-C. d'après la correspondance de Cicéron en Cilicie*, *MEFR* 28 (1908) 171-184.
- MAGANZANI L., *Analisi economica e studio storico del diritto: le societates publicanorum rivisitate con gli strumenti concettuali dell'economista*, *IVRA* 53 (2002) 216-242.
- MAGANZANI L., *Publicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale de publicanis*, Torino 2002.
- MALMENDIER U., *Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer*, Köln-Weimar-Wien 2002.
- MANTOVANI D., *In Memoriam. La Commemorazione pavese del professor Ferdinando Bona*, *SDHI* 66 (2000) 616-628.
- MANTOVANI D., *Ricordo del professor Ferdinando Bona*, *Diritto&Storia* 8 (2009) [<https://www.dirittoestoria.it/8/In-Memoriam/Bona/Mantovani-Ricordo-professor-Ferdinando-Bona.htm>].
- MEISSEL F.-S., *Constat enim societas ex societatibus? Zur „Körperschaftlichkeit“ und anderen Besonderheiten der Publikanengesellschaften*, in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks*, ed. by J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.-P. Coriat, Göttingen 2014, 513-531.
- MEROLA G.D., *Autonomia locale - governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001.
- MEROLA G.D., *Il Monumentum Ephesenum e la struttura delle societates publicanorum*, *Athenaeum* 94.1 (2006) 123-133.

MEROLA G.D., *Affari e politica sulle rotte del Mediterraneo romano*, Invigilata Lucernis 42 (2020) 77-86.

MEROLA G.D., *Commercio e dogane nell'impero romano*, Napoli 2023.

MEROLA G.D., *Il ruolo dell'ἀρχῶν / pro magistro nell'organizzazione tributaria romana: le testimonianze epigrafiche*, in *Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano. Nuove ricerche. Atti del Convegno Internazionale (Catania, 9-10 dicembre 2022)*, a cura di M. Girardin, S. Günther, C. Soraci, Roma-Bristol 2024, 77-90.

NICOLET C., *Polybius VI, 17, 4 and the composition of the societates publicanorum*, The Irish Jurist 6 (1971) 163-176.

NICOLET C., *Deux Remarques sur l'organisation des sociétés de publicains à la fin de la République romaine*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, dir. de H. van Effenterre, Paris 1979, 69-112.

NICOLET C., «*Frumentum mancipale*»: en Sicile et ailleurs, in *Nourrir la plèbe*, éd. par A. Giovannini, Basel-Kassel 1991, 119-140.

NICOLET C., *Le Monumentum Ephesenum et la délimitation du portorium d'Asie*, MEFRA 105 (1993) 929-959.

NÖRR D., *Zur Neuedition der lex portorii Asiae*, ZSS 130 (2013) 72-126.

ØRSTED P., *Roman Imperial Economy and Romanization*, Copenhagen 1985.

PLATSCHKE J., *Die societas Bithynica in Cic. fam. 13.9*, QLS 12 (2022) 57-65.

ROSTOVZEV M., *Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian*, Leipzig 1902 (rist. Roma 1971).

SHAW B.D., *The Company-State Model and the societates publicanorum*, Historia 71 (2022) 78-127.

SORACI C., *Il frumentum mancipale*, in *Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano. Nuove ricerche. Atti del Convegno Internazionale (Catania, 9-10 dicembre 2022)*, a cura di M. Girardin, S. Günther, C. Soraci, Roma-Bristol 2024, 57-76.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *Imperium Mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli 2013, 227-302 (= *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del congresso internazionale [Torino, 17-19 ottobre 1994]*, Napoli 1996, 113-190).

TALAMANCA M., s.v. *Società (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano 1990, 814-857.

The Customs Law of Asia, ed. by M. Cottier, M.H. Crawford, C.V. Crowther, J.-L. Ferrary, B.M. Levick, O. Salomies, M. Wörrle, Oxford 2008.

TORELLI M.R., *La De Imperio Cn. Pompei: una politica per l'economia dell'impero*, Athenaeum 60 (1982) 4-49.

TRISCIUOGGIO A., *Societas publicanorum e aspetti della responsabilità esterna*, Diritto@Storia 11 (2013) 7-20 [<https://dirittoestoria.it/11/memorie/Trisciuoglio-Societas-publicanorum-responsabilita-esterna.htm>].

VAN NJIF, *The Social World of Tax Farmers and their Personnel*, in *The Customs Law of Asia*, ed. by M. Cottier, M.H. Crawford, C.V. Crowther, J.-L. Ferrary, B.M. Levick, O. Salomies, M. Wörrle, Oxford 2008, 278-311.

WALBANK F.W., *A Historical Commentary of Polybius*, I, Oxford 1957.